



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI TRENTO

Regolamento interno del Corso di Dottorato di Ricerca internazionale in Forme dello scambio culturale

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA INTERNAZIONALE IN FORME DELLO SCAMBIO CULTURALE

Approvato dal Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento in data 21/11/2018,
emanato con Decreto del Direttore n. 64 del 29/03/2019



Regolamento interno del Corso di Dottorato di Ricerca internazionale in Forme dello scambio culturale

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Obiettivi e caratteri generali.....	3
Art. 3 - Area di afferenza.....	3
Art. 4 – Organi del Corso di Dottorato.....	3
Art. 5 – Il Comitato di Coordinamento.....	3
Art. 6 – Il Collegio dei Docenti.....	4
Art. 7 – Il Coordinatore del Corso.....	5
Art. 8 – Il Co-Coordinatore del Corso.....	5
Art. 9 – Attività formative e modalità di svolgimento delle medesime.....	5
Art. 10 – Manifesto degli Studi.....	5
Art. 11 – Requisiti e modalità di ammissione al percorso dottorale congiunto.....	6
Art. 12 – Ammissione agli anni successivi al primo.....	6
Art. 13 – Il Supervisore.....	6
Art. 14 – Diritti e doveri dei dottorandi.....	6
Art. 15 – Ammissione all’esame finale e conseguimento del titolo.....	6
Art. 16 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato.....	7
Art. 17 - Dotazione dottorandi.....	7
Art. 18 – Norma di rinvio.....	7



Regolamento interno del Corso di Dottorato di Ricerca internazionale in Forme dello scambio culturale

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi della Convenzione stipulata dall'Università degli Studi di Trento e dall'Università di Augsburg (di seguito denominata anche "istituzione partner") per l'attivazione e il funzionamento, a partire dal 35° ciclo, del Dottorato di Ricerca internazionale in "Forme dello scambio culturale" e ai sensi dell'art. 8, c. 3 del Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca (di seguito per brevità denominato "Regolamento di Ateneo") emanato con D.R. n. 742 del 28 ottobre 2016, cui si fa integrale rinvio, il Dipartimento di Lettere e Filosofia e la Facoltà di Storia e Letteratura dell'Università di Augsburg adottano il presente Regolamento del Corso al fine di regolare l'attività del dottorato stesso, indicandone gli obiettivi specifici, l'organizzazione interna e le regole comportamentali per i dottorandi e le dottorande che lo frequentano.
2. Il predetto Dottorato costituisce una delle azioni qualificanti del Progetto di eccellenza del Dipartimento di Lettere e Filosofia, finanziato dal MIUR secondo le disposizioni di cui alla L. 232/2016, e promosse dal Centro di Alti Studi Umanistici (CeASUm) istituito con D.R. n. 280 del 20 aprile 2018.

Art. 2 - Obiettivi e caratteri generali

1. Il Corso di Dottorato internazionale in "Forme dello scambio culturale" (d'ora in poi "Corso") è un programma di dottorato promosso congiuntamente dall'Università degli Studi di Trento e dall'Università di Augsburg (d'ora in poi "Parti") e si propone come obiettivo specifico la formazione di figure dotate di alta professionalità e autonomia nel campo degli studi sulle dinamiche degli scambi, dei conflitti e delle interazioni fra culture.
Il percorso internazionale dottorale è pienamente integrato anche grazie alla mobilità obbligatoria prevista per i dottorandi sia tra le Parti sia nell'ambito della rete di ricerca offerta dalle medesime.
2. Ciascun ciclo del Corso ha la durata di 3 anni accademici.
3. Ogni anno vengono emessi uno o più bandi in lingua italiana e inglese per la selezione pubblica dei candidati, dove sono specificati il numero dei posti e delle borse previsti.
4. L'italiano e il tedesco sono le lingue ufficiali del Corso. Saranno tenuti seminari in italiano, in tedesco, in inglese o in altra lingua congrua con l'argomento delle discipline oggetto dei seminari stessi.
La tesi di dottorato è redatta in inglese o in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
5. L'inizio delle attività del Dottorato decorre dal 1 novembre di ciascun anno.

Art. 3 - Area di afferenza

1. Il Dottorato afferisce principalmente all'Area disciplinare 10 – Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, le cui attività di ricerca sono coordinate dal CeASUm, il Progetto mira anche a attivare sinergie efficaci, in sede di ricerca e di didattica di elevata qualificazione, con gli ambiti relativi al sapere storico e storico-filosofico dell'Area disciplinare 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.

Art. 4 – Organi del Corso di Dottorato

1. Per la gestione del Corso sono previsti i seguenti organi:
 - il Comitato di Coordinamento
 - il Collegio dei Docenti
 - il Coordinatore
 - il Co-Coordinatore.

Art. 5 – Il Comitato di Coordinamento



Regolamento interno del Corso di Dottorato di Ricerca internazionale in Forme dello scambio culturale

1. Il Comitato di Coordinamento è composto da 8 docenti (di cui 3 rappresentanti per ciascun Ateneo convenzionato) eletti dal Collegio dei Docenti tra i suoi membri, oltre al Coordinatore del Corso e al Co-Coordinatore.
Il Comitato di Coordinamento sovrintende la buona gestione del Corso e, in particolare:
 - a) definisce le procedure di ammissione al percorso dottorale congiunto in conformità con i Regolamenti nazionali in materia di dottorato di ricerca;
 - b) propone la nomina della Commissione giudicatrice per l'accesso al Corso di Dottorato;
 - c) definisce il Manifesto degli Studi;
 - d) propone la nomina della Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo/esame finale;
 - e) formula le strategie di implementazione e promozione del Dottorato;
 - f) valuta l'ammissione di possibili nuovi Partner;
 - g) sorveglia la qualità del Dottorato;
 - h) al termine di ogni ciclo, predisponde una dettagliata relazione sull'andamento del Dottorato, ivi compresi gli aspetti finanziari e la trasmette ai competenti Organi Accademici dei due Atenei;
 - i) svolge tutte le funzioni ad esso delegate dal Collegio dei Docenti.

Art. 6 – Il Collegio dei Docenti

1. I componenti del Collegio dei Docenti sono individuati congiuntamente dalle Parti, tra:
 - a) i professori e ricercatori appartenenti ai macro-settori coerenti con gli obiettivi formativi del Dottorato tenendo presente prioritariamente i requisiti di qualità richiesti per l'accreditamento e di una composizione che garantisca un sufficiente numero di potenziali supervisor;
 - b) esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura non superiore alla metà dei componenti di cui alla lettera a) che facciano richiesta di adesione; almeno il 50% dei membri del Collegio dei Docenti devono afferire alle Parti.
2. La cooptazione di nuovi membri viene deliberata dal Collegio dei Docenti con decisione approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, sottratti gli assenti giustificati.
3. Ai componenti il Collegio viene richiesto di essere in possesso di una produzione scientifica di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso riferita agli ultimi dieci anni.
4. Su invito del Coordinatore, possono assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Collegio dei Docenti o alla discussione di punti specifici, persone di cui si ritenga utile il contributo in ragione del loro sostegno scientifico, didattico, tecnico o finanziario all'attività del Corso, in particolare:
 - a) personale amministrativo titolare di compiti connessi con il funzionamento del Corso, anche con compiti di assistenza alla verbalizzazione;
 - b) due rappresentanti dei dottorandi, limitatamente alle questioni riguardanti l'andamento generale del Dottorato e i percorsi formativi.
5. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Coordinatore, ovvero su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono. La convocazione è inviata almeno 5 giorni prima della seduta (salvo motivi di urgenza) con i metodi ritenuti più idonei per assicurarne la ricezione tra i quali la posta elettronica. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto a 3 giorni.
6. Per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza assoluta dei membri, sottratti gli assenti giustificati. Le delibere vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Le sedute si possono svolgere anche in forma telematica.
7. Delle riunioni del Collegio dei Docenti è redatto verbale a cura del docente con minore anzianità accademica tra i presenti, con l'assistenza del personale amministrativo presente alla seduta.
8. Il Collegio dei Docenti assicura la qualità del Programma dottorale e definisce il percorso formativo e di ricerca dei singoli dottorandi.
9. Il Collegio dei Docenti si riunisce almeno due volte l'anno per i seguenti adempimenti:
 - a) identifica l'Università presso la quale i dottorandi svolgeranno le principali attività formative e di ricerca e alla quale appartiene il supervisore ("istituzione primaria") e stabilisce in 6 mesi, di cui 2 senza maggiorazione di borsa perché considerato periodo obbligatorio, la durata del periodo di soggiorno che dovranno trascorrere presso l'altra Università parte della convenzione;
 - b) definisce la gestione delle carriere dei dottorandi: assegnazione degli argomenti di tesi; assegnazione del supervisore e dell'eventuale co-supervisore; ammissione all'anno successivo e/o



Regolamento interno del Corso di Dottorato di Ricerca internazionale in Forme dello scambio culturale

all'esame per il conseguimento del titolo, o eventualmente la decadenza dal proseguimento del Corso; rilascio del nulla osta per lo svolgimento dell'attività di tutorato agli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, nonché per compiti di didattica integrativa; rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa durante i tre anni del Corso di Dottorato; autorizzazione alla mobilità superiore a 6 mesi sulla base dei piani formativi;

- c) definisce le linee guida per la costruzione del Manifesto degli Studi del Corso di Dottorato;
- d) sviluppa contatti con il settore privato;
- e) promuove la ricerca di ulteriori fonti di finanziamento del Dottorato;
- f) sorveglia la qualità del Programma;
- g) approva annualmente una relazione sulle attività svolte evidenziando eventuali criticità;
- h) può delegare il Comitato di Coordinamento ad assumere le funzioni suddette.

Art. 7 – Il Coordinatore del Corso

1. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti dall'art. 15 del Regolamento di Ateneo, cui si fa rinvio, il Coordinatore:
 - a) presiede le riunioni del Comitato di Coordinamento;
 - b) organizza l'agenda di tutte le riunioni;
 - c) supervisiona l'implementazione delle decisioni assunte dal Comitato di Coordinamento;
 - d) riferisce al Comitato di Coordinamento sull'andamento del Programma e propone le azioni da intraprendere al fine di migliorarne la qualità.

Art. 8 – Il Co- Coordinatore del Corso

1. Il Co-Coordinatore è individuato tra i membri del Collegio dei Docenti appartenenti all'istituzione partner. Il mandato ha la stessa durata di quello del Coordinatore.
2. Il Co-Coordinatore coadiuva il Coordinatore nello svolgimento dei suoi compiti e assicura ogni attività di raccordo fra l'Università di Trento e l'Università di Augsburg.

Art. 9 – Attività formative e modalità di svolgimento delle medesime

1. Il Corso di Dottorato offre annualmente una serie di attività formative presentate all'inizio di ciascun anno accademico nel Manifesto degli Studi di cui al successivo articolo, unitamente alle modalità di svolgimento delle stesse.
2. Sono organizzati, inoltre, congiuntamente con il Dipartimento, il CeASUm attraverso i propri Laboratori, e le altre strutture didattiche e di ricerca delle Parti, seminari, incontri e altri eventi formativi ai i dottorandi sono tenuti a partecipare secondo le modalità indicate nel Manifesto degli Studi.
3. Il Corso prevede lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca che saranno svolte anche presso l'Università di Augsburg. Le attività didattiche sono organizzate in forma seminariale come segue:
 - primo anno: frequenza di seminari per minimo 48 ore complessive;
 - secondo anno: frequenza di seminari per minimo 12 ore complessive;
 - terzo anno: frequenza di seminari per minimo 12 ore complessive.
4. Nel corso del triennio verranno organizzati convegni scientifici utili alla preparazione di seminari dottorali; sono inoltre previste attività di formazione in ambito linguistico, informatico, di gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e dei sistemi di finanziamento, di valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

Art. 10 – Manifesto degli Studi

1. Prima dell'inizio di ciascun anno accademico, il Comitato di Coordinamento definisce il Manifesto degli Studi che viene sottoposto all'approvazione del Collegio dei Docenti.



Regolamento interno del Corso di Dottorato di Ricerca internazionale in Forme dello scambio culturale

Art. 11 – Requisiti e modalità di ammissione al percorso dottorale congiunto

1. I requisiti di ammissione al Corso sono quelli previsti dagli artt. 19 e 20 del Regolamento di Ateneo, secondo i termini e le decorrenze espressamente indicate nel bando di concorso che l'Università degli Studi di Trento, in qualità di sede amministrativa, provvede a emanare nel rispetto degli impegni assunti nella convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 12 – Ammissione agli anni successivi al primo

1. Entro la fine di ogni anno accademico i dottorandi dovranno consegnare al Coordinatore una relazione scritta concernente tutte le attività formative e di ricerca espletate (corsi e seminari; stato di avanzamento della propria ricerca, ecc.). Tale relazione, da tenersi in forme che saranno deliberate dal Collegio dei Docenti sarà valutata dal Collegio stesso. Al fine dell'ammissione all'anno successivo, è necessario ottenere il giudizio favorevole del supervisore, individuato ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento e un parere positivo sia sulla ricerca che sulla didattica seguita.
2. Durante il secondo anno è, inoltre, prevista la difesa di una prima bozza della dissertazione.

Art. 13 – Il Supervisore

1. Ai dottorandi ammessi al Corso, il Collegio dei Docenti assegna tempestivamente un supervisore, sulla base del progetto e degli specifici interessi di ricerca. Tale supervisore avrà il compito di seguirne la formazione scientifica nel corso dei tre anni.
2. In casi particolari i supervisori possono essere scelti anche al di fuori dei membri del Collegio, fra esperti italiani e/o stranieri particolarmente adatti a seguire una tesi di argomento eminentemente specialistico.
3. Nel caso di un accordo di co-tutela di tesi con Università straniera, il dottorando dovrà essere seguito da un supervisore italiano o tedesco e uno di altra lingua secondo le norme previste dall'accordo medesimo.
4. Il Collegio dei Docenti può revocare l'incarico ad un supervisore che non ottemperi a tali obblighi.

Art. 14 – Diritti e doveri dei dottorandi

1. A integrazione dei diritti e doveri all'art. 27 del Regolamento di Ateneo, i dottorandi sono tenuti a:
 - a) attenersi alle procedure pubblicate sul sito del Corso relative alle attività correlate alla formazione, come specificato nel Manifesto degli Studi e alle indicazioni di volta in volta comunicate, con congruo preavviso, dal Coordinatore;
 - b) concordare con il supervisore, all'inizio di ciascun anno, un piano di studi individuale contenente le attività formative e di ricerca previste per quell'anno e gli obiettivi che dovrebbero essere raggiunti;
 - c) mantenere lo sviluppo del progetto di ricerca in base agli obiettivi condivisi e presentare le relazioni scritte secondo i tempi concordati;
 - d) trascorrere, nell'arco del triennio, un periodo minimo di studio e/o ricerca di almeno 6 mesi, non necessariamente continuativi, presso ciascuna delle due istituzioni convenzionate oltre ad almeno altri 6 mesi di permanenza all'estero presso Istituzioni di ricerca qualificate.

Art. 15 – Ammissione all'esame finale e conseguimento del titolo

1. Al fine del conseguimento del titolo, i dottorandi devono presentare, entro la conclusione dell'ultimo anno di corso, domanda di ammissione all'esame finale.
2. Il Collegio dei Docenti, acquisito il parere del supervisore, approva la richiesta di ammissione all'esame finale e, conformemente alle scadenze fissate, individua due o più valutatori (di seguito denominati anche *referees*) scegliendoli tra docenti e ricercatori di elevata qualificazione, esterni sia al Collegio dei Docenti che ai soggetti convenzionati.



Regolamento interno del Corso di Dottorato di Ricerca internazionale in Forme dello scambio culturale

3. Ai valutatori vengono inviati:
 - una copia della tesi di dottorato;
 - il curriculum vitae con eventuali pubblicazioni.I valutatori, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi qualora siano necessarie significative integrazioni o correzioni.
4. L'esame finale per il conseguimento del titolo congiunto di "Dottore di ricerca" italiano e del corrispondente titolo tedesco di "Doktor der Philosophie" consiste nella discussione pubblica della tesi innanzi a un'apposita Commissione proposta dal Comitato di Coordinamento e nominata dal Rettore dell'Università di Trento e dal Presidente dell'Università di Augsburg.
5. La Commissione formula un giudizio sulla tesi presentata dal candidato e sull'esito del colloquio ed esprime altresì una valutazione complessiva.
6. Ai candidati, che soddisfino le condizioni previste dal Corso di Dottorato e discutano la loro tesi con esito positivo, le Parti rilasceranno il titolo congiunto di Dottore di Ricerca/Doktor der Philosophie in "Forme dello scambio culturale"/"Forms of cultural exchange".
7. In caso di giudizio negativo il/la dottorando/a perde il diritto di discutere nuovamente la tesi.

Art. 16 – Modifica del Regolamento interno del Corso di Dottorato

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Regolamento di Ateneo, successivamente all'attivazione del Dottorato, ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata preliminarmente dal Collegio dei Docenti e successivamente dal Consiglio del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento ed entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito web del Corso.

Art. 17 - Dotazione dottorandi

1. L'istituzione primaria, individuata in base all'art. 6 comma 9 del presente Regolamento, mette a disposizione dei dottorandi un budget per l'attività di ricerca pari almeno al 10% dell'importo della borsa.

Art. 18 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente menzionato nel presente Regolamento, vale quanto stabilito nella vigente normativa nazionale, nel Regolamento di Ateneo e nella Convenzione in atto tra le Parti.